



**Ente di Diritto Pubblico
Parco Regionale della Valle del Lambro**

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

*Approvato con deliberazione della Comunità del Parco n.12 del 26.07.2022
e deliberazione del Consiglio di Gestione n. 64 del 26.07.2022*

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Ente Parco spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Ente o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui l'Ente risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'ente

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, l'Ente assume a carico del Bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni;
- manifestazioni o iniziative, in cui l'Ente Parco risulti fra gli organizzatori o direttamente coinvolto;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze;
- omaggi floreali o altri doni in ricordo o in favore di Autorità di vertice;

Art. 4 – Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'ente

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Presidente;
- Consiglieri nell'ambito delle rispettive competenze, previa autorizzazione del Presidente e comunicazione al Consiglio di Gestione per il tramite del Direttore.

Art. 5 – Specificazione delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Ente:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e soggetti a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori, comprese le spese di viaggio ed escluse quelle di carattere meramente personale;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi ecc...) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati all'art. 4, a persone o Autorità di cui alla lettera a);
- c) colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Presidente e Consiglieri delegati con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti;
- d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa e relazioni pubbliche, rinfreschi ecc.. in

occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe ecc...) in occasione di rapporti ufficiali tra l'Ente Parco ed organi di altre amministrazioni pubbliche, o di soggetti, personalità e delegazioni, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

g) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della radio e TV, escluse le spese di carattere personale;

h) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale;

Art. 6 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti art. 2, 3 e 5.

In particolare non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi (pubblicazioni, fiori, medaglie, oggetti simbolici e simili), mere liberalità o benefici aggiuntivi ad amministratori e dipendenti dell'ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da amministratori e dipendenti dell'ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni ecc...);
- spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;
- spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dalla Comunità del Parco in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel Piano Risorse Obiettivi o PEG al dipendente ivi individuato.

2. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economie, dell'approvvigionamento di beni e servizi.

3. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente comma 1 potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'economista, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di economato.

Art.8 – Liquidazione e pagamento

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal responsabile del settore competente, previa

presentazione di una dichiarazione resa dal soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta con allegata la relativa documentazione.

Art. 9 – Invio atti alla corte dei conti

Ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 266/2005 il responsabile del settore competente invia con cadenza mensile alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di impegno di spesa di rappresentanza superiore a 5.000 euro adottati nel corso di ogni mese.

Ai sensi dell'art. 16 comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di rappresentanza, sostenute dagli organi di governo degli enti locali, debbano essere elencate in un apposito prospetto allegato al rendiconto della gestione, il quale è oggetto di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto stesso.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2022.